



Adunanza del giorno 29.8.2014
N. 32

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC)- Regolamenti per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e modifiche al Regolamento sull'Attività Tributaria e al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Determinazione per l'esercizio 2014 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale. Revoca D.G.C. n. 19/2014 Proposta al Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

2 SET. 2014

TERNI

- 2 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Bres. C.C.
- Segr. AA. GG. x CC
- ICT/Tributi
- Ambiente
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10:20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca		A	FALCHIETTI BALLERANI Cristhina	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio	P		BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco	P		GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 19 del 06.8.2014 avente ad oggetto:

"Imposta Unica Comunale (Iuc)- Regolamenti per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e modifiche al Regolamento sull'attività Tributaria e al Regolamento per la Disciplina dell'imposta Municipale propria (Imu). Determinazione per l'esercizio 2014 Tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale. Proposta Al Consiglio Comunale";

Tenuto conto che in data 28/08/2014 con nota prot. num. 119243 l'affidatario del servizio gestione rifiuti ha inviato un nuovo piano finanziario che tiene conto della stipula del contratto così come derivante dalla gara gestita dall'ATI4 Umbria e delle nuove tariffe di conferimento in discarica dei rifiuti.

Considerato che la delibera di cui sopra necessita di essere confermata alle sopravvenute modifiche, e che quindi deve essere modificata per la sola parte relativa alla TARI riformulandola come di seguito evidenziato;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come novellata dal D.L. 06.03.2014 n. 16, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa, ai sensi dell'art. 1, comma 639, su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa rifiuti

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 704, art. 1, L. n. 147/2013 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

ATTESO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Terni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che per effetto del richiamo operato di cui al comma 688, art. 1, L. n. 147/2013, anche per l'imposta unica comunale (IUC), risulta attribuito al comune il potere regolamentare generale in materia di entrate (tributarie e non) di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

TENUTO CONTO che, in virtù del richiamato comma 639, art. 1, L. 147/2014, l'imposta unica comunale si compone di tre singoli tributi, IMU-TASI e TARI, che possono essere disciplinati anche con separati regolamenti;

RITENUTO di prevedere, in via sperimentale, l'azzeramento della TASI e la riduzione di tre punti percentuali dell'aliquota base IMU stabilita dalla normativa statale (0,46 per cento) per le attività artigianali ed industriali avviate per la prima volta nel territorio comunale (nuova attività produttiva) in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale. Tali agevolazioni si intendono riconosciute alle attività esercitate in immobili di categoria catastale D/7 e C/3 con superficie effettiva non superiore a mq 500 complessivi, sempreché dette unità immobiliari siano utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa. Detta superficie deve riferirsi non solo all'unità immobiliare censita nelle categorie D/7 o C/3 ma anche alle altre unità immobiliari poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale (magazzino, uffici, ecc.), anche aventi categorie catastali diverse. Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Le suddette agevolazioni, ovviamente riguardano esclusivamente l'imposta di competenza del Comune di Terni e non anche quella di competenza statale.

PRESO ATTO che a tal fine si rende necessario modificare ed integrare il vigente regolamento comunale sull'attività tributaria del Comune di Terni;

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i regolamenti sulle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO dunque di esercitare, nei limiti previsti dalle richiamate disposizioni legislative, il potere regolamentare in oggetto, approvando e proponendo l'approvazione al Consiglio Comunale:

- delle modifiche e delle integrazioni del vigente regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni così come dettagliate nell'allegato A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- dei regolamenti per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nei testi allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (all. B e C). Mentre per l'imposta municipale propria (IMU), in forza del dettato normativo di cui al comma 703, art. 1 L. 147/2013, continua ad applicarsi il

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

vigente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 09.07.2012 e modificato con successiva deliberazione C.C. n. 213 del 01.10.2013, pur necessitando lo stesso di alcuni aggiornamenti in relazione alle intervenute modifiche legislative nonché a esigenze di rivedere alcune precedenti formulazioni del testo, come dettagliato nell'allegato D al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296 prevede che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

Che è, pertanto, necessario, in vista della scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per l'anno 2014 assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe ed aliquote tributarie di competenza comunale come di seguito dettagliato:

Addizionale comunale all'IRPEF, Tosap, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

Ritenuto di confermare per l'anno 2014 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di Addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 213 del 01.10.2013;

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PREMESSO che:

- 1) il comma 688, art. 1, L. 147/2013 come modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), D.L. n. 16/2014, conv. L. 68/2014, stabilisce che il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- 2) il comma 691, art. 1, L. n. 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. c), D.L. n. 16/2014, consente ai comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 05.02.2014, secondo cui:

- 1) il Comune di Terni continuerà ad avvalersi per l'accertamento e della riscossione del tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) il pagamento del tributo sarà ripartito in n. 2 rate, di cui:

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- la prima rata dovrà essere versata nel mese di marzo 2014 e sarà calcolata sulla base delle tariffe vigenti per la TARES nell'anno 2013;
- la seconda rata dovrà essere versata nel mese di settembre 2014 e sarà calcolata sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio comunale con conguaglio sulla prima rata;

VISTA la Comunicazione di ASM prot. num. 119243 del 28/08/2014 con la quale invia il Piano finanziario (All. E) e il correlato sistema tariffario da applicare all'utenza domestica e non domestica per l'esercizio 2014.

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano finanziario di cui sopra previo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti;

RITENUTO di procedere all'approvazione del sistema tariffario per il 2014 così come dettagliato nella tabella allegata al Piano finanziario di cui sopra previo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi;

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PREMESSO che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha disposto l'esclusione dal tributo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste, rispettivamente, dai commi 7 e 10, dell'art. 13, D.L. n. 201/2011. Parimenti ha disposto l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre:

- ha confermato l'applicazione della detrazione pari a euro 200,00 dall'imposta dovuta a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Infine il comma 9 bis dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 102/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO l'art. 13, commi 6 e 7, secondo cui i Comuni, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali e possono, altresì, modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, sino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO che, anche per l'anno 2014, per l'abitazione principale possa essere confermato un aumento di 0,15 punti percentuali rispetto all'aliquota ridotta di cui al comma 7, art. 13, D.L. n. 201/2011 (ovvero un'aliquota pari a 0,55 per cento) e quale detrazione quella prevista dalla normativa di cui al comma 10, art. 13, D.L. n. 201/2011. Parimenti possa essere confermato un aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale al comma 6, art. 13 cit. (ovvero un'aliquota pari allo 0,96 per cento) per tutte le categorie di immobili, che non rientrano nei casi di seguito indicati:

- 1) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e di quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per le quali si propone un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,06%);
- 2) unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%);
- 3) unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione) per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%); nel caso in cui, le unità immobiliari, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.), si propone una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,46%). Le agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;
- 4) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando

5

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, per le quali si propone di applicare un'aliquota pari a quella base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,76%)

- 5) abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), per le quali si propone la riduzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale, precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (aliquota da applicare 0,6%).
- 6) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, per i quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);
- 7) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche, per le quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);
- 8) unità immobiliari censite nelle categorie catastali D7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale, quali magazzini, uffici ecc.), si propone di applicare un'aliquota pari a quella base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,76%). Le agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni.

Ritenuto, pertanto di proporre al Consiglio comunale:

- 1) di approvare le seguenti misure:
 - a) aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 2;
 - b) aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale;
 - d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento IMU, come modificato e dettagliato nell'allegato D al presente atto;
- 2) di proporre al Consiglio comunale di approvare le seguenti variazioni dell'aliquota di base dell'imposta stabilita dalla normativa statale nella misura dello 0,76 per cento:
- a) aumento di 0,3 punti percentuali (aliquota da applicare 1,06%) per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
 - b) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - c) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione); diminuzione di tre punti percentuali dell'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,46 per cento) nel caso in cui trattasi di unità immobiliari, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - d) invarianza rispetto all'aliquota di base (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - e) riduzione di 0,16 punti percentuali (aliquota da applicare 0,6%) per le abitazioni e relative pertinenze locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni.
- f) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
 - g) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche;
 - h) invarianza rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PREMESSO che:

- 1) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dall'ente impositore, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- 2) il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 3) il comune con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dei commi 676 e 677, art. 1, L. 147/2013, come novellato dal comma 1, lettera a), art. 1, D.L. n. 16/2014, per l'anno 2014 può elevare l'aliquota di base stabilita dal legislatore nella misura dell'1 per mille fino al 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tuttavia, sempre per l'anno 2014, tale vincolo può essere superato, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 4) il comune, con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi del comma 676, art. 1, L. 147/2013, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- 1) l'occupante, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, deve versare il 20% del tributo complessivamente dovuto, come stabilito dall'art. 4 del regolamento TASI, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- 2) la TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici, come individuati nell'art. 6 del regolamento disciplinante il tributo. Il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69, come appresso elencati in dettaglio:
- a) Come da nota protocollo n. 52403 del 07/04/2014 della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio – Ufficio Energy Manager;

Energia elettrica annuale	€ 2.800.000,00 iva inclusa
Canone di manutenzione ordinaria e cambio lampade.	€ 900.000,00 iva inclusa
Investimenti in nuovi impianti, riqualificazione energetica e straordinaria manutenzione	€ 650.000,00 iva inclusa
TOTALE	€ 4.350.000,00 iva inclusa

- b) Come da nota protocollo n. 55912 del 11/04/2014 della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Verde Pubblico;

Manutenzione e gestione del verde pubblico del territorio comunale	€ 1.650.000,00 iva inclusa
Concessione del contributo per la manutenzione delle aree verdi condominiali, a destinazione verde pubblico	€ 92.500,00 iva inclusa
Manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini pubblici.	€ 100.000,00 iva inclusa
Acquisto di materiali ed attrezzi specifici del servizio verde pubblico e altre attività	€ 40.000,00 iva inclusa
Acquisto alberi per reimpianti sostitutivi degli alberi abbattuti L.R. 28/01 e compensazione ambientale.	€ 50.000,00 iva inclusa
Attuazione misure di valorizzazione e tutela degli spazi urbani di cui alla legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.	€ 50.000,00 iva inclusa
Investimento per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, parchi ed aree gioco.	€ 200.000,00 iva inclusa
TOTALE	€ 2.182.500,00 iva inclusa

- c) Come da nota protocollo n. 53363 del 08/04/2014 della Direzione Lavori Pubblici, Realizzazione e Gestione Servizi – IV U.O. Strade e Servizi Connessi;

Manutenzione ordinaria del patrimonio stradale	€ 2.000.000,00 iva inclusa
Interventi di manutenzione straordinaria.	€ 2.000.000,00 iva inclusa
Esecuzione di opere di recupero funzionale e/o Trasformazione radicale di alcune vie o piazze per mutate condizioni d'uso o per adeguamenti strutturali, come individuato nel piano triennale per le opere pubbliche	€ 5.055.000,00 iva inclusa
TOTALE	€ 9.055.000,00 iva inclusa

- d) Come da nota protocollo n. 55856 del 11/04/2014 della Direzione Risorse Umane Organizzazione;

Costo del personale della Polizia Municipale	€ 3.408.606,58 iva inclusa
Costo del personale degli Uffici Anagrafici	€ 1.070.009,11 iva inclusa
TOTALE	€ 4.478.615,69 iva inclusa

- 3) si ritiene che devono essere finanziate detrazioni d'imposta e altre misure (aliquote agevolate) per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, che tengano conto delle rendite catastali, del

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Zanolino

reddito IRPEF, del numero dei figli e dei soggetti portatori di handicap presenti nel nucleo familiare e che si renda necessario provvedere a finanziare le stesse, almeno parzialmente, superando le aliquote massime di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, come novellato dal comma 1, lettera a), art. 1, D.L. n. 16/2014, per un ammontare pari allo 0,6 per mille e più avanti rinvenibile nella proposta modulazione delle aliquote per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.

- 4) si ritiene equo stabilire l'azzeramento dell'aliquota TASI per le aree edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) si ritiene altresì di stabilire l'azzeramento dell'aliquota TASI per le unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nelle categorie C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). L'azzeramento dell'aliquota TASI è applicabile per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni.

Ritenuto, pertanto di proporre al Consiglio comunale di approvare le seguenti misure:

- 1) che l'occupante l'unità immobiliare, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, versi il 20% dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- 2) che il gettito della TASI sia diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici (come sopra dettagliati). Il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69;
- 3) **che per le abitazioni principali**, come definite ai fini imu, e relative pertinenze e per quelle ad esse equiparate l'aliquota sia elevata di 1,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,5 per mille**), salvo quanto di seguito diversamente disciplinato:
 - a) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con rendita catastale fino a € 216.45 (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), sul tributo calcolato utilizzando la predetta aliquota, pari allo 2,5 per mille, si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;**
 - b) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 216,45 fino a € 400,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,3 per mille) ad eccezione dei soggetti il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati**

10

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- c) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **con rendita catastale oltre € 400,00 fino a € 700,00**, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,8 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 1,8 per mille**) **ad eccezione dei soggetti** il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- d) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 700,00 fino a € 1.000,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento) un aumento di 1,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,3 per mille**);
- e) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), una riduzione pari a 0,5 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,5 per mille**);
- 4) **che sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applichi una detrazione pari a euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo massimo di tale detrazione non possa superare l'importo di euro 100,00. Per i nuclei famigliari al cui interno siano presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, si applichi una detrazione pari ad € 50,00 per ogni soggetto disabile presente. Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico che le suddette detrazioni possano essere sommate;**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- 5) che per i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;
- 6) che per le unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nelle categorie C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.) l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero; l'azzeramento dell'aliquota TASI è applicabile per due anni in favore delle imprese individuali o societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;
- 7) che, l'aliquota sia elevata di 0,6 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,6 per mille) per tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali, come definite ai fini imu, e che non rientrano nei casi di seguito riportati:
- a) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - c) abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - e) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - f) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- strumentale per la propria attività, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- g) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi) riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- h) per le immobiliari censite nelle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8 (riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- 8) che le detrazioni d'imposta e le altre misure agevolative (aliquote ridotte), previste per le abitazioni principali e le altre unità immobiliari ad esse equiparate e che producono un minor gettito stimato in euro 3.824.870,61, siano finanziate, almeno parzialmente, avvalendosi della facoltà di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, per un ammontare pari allo 0,6 per mille, come rinvenibile nella proposta modulazione delle aliquote e per un gettito atteso pari ad euro 806.971,33, come da prospetti dell'ufficio tributi. Il gettito stimato dal predetto incremento è destinato al finanziamento delle detrazioni e delle altre misure agevolative (aliquote ridotte) sopra individuate, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. A tal fine si evidenzia che il predetto incremento, pari allo 0,6 per mille, non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille ed è applicato sulle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e precisamente: unità immobiliari ad uso abitativo di cui al precedente punto 6 lett. a) (ovvero tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative), unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dalle abitazioni principali e che non rientrano nel precedente punto 6 lett. b),c), d), unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali), unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici), unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);
- 9) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2014 stimato in euro 8.284.510,04, sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 20.066.115,69, con una copertura prevista del 41,29%.

VISTI gli articoli:

- 42 comma 2 lett.a) e f) del D.Lgs. 267/2000;
- 52 del D.Lgs n.446/97;
- 27, L. 448/2001;
- 1 , comma 169, L.296/2006

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del servizio Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta per quanto riguarda l'Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti del Comune di Terni (All.E) in data 28.8.2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Tributi Dott. A. Zaccone per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività tributaria in data 28.8.2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Attività Finanziarie Dott. ssa E. Contessa in data 28.8.2014;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in tema di immediata eseguibilità delle deliberazioni comunali;

13

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leonardo Di Girolamo

DELIBERA

- Di abrogare la precedente deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 06 agosto 2014:
- Di approvare e

proporre al Consiglio Comunale quanto segue:

- 1) Di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni, così come dettagliate nell'allegato A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare i regolamenti per l'istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nei testi allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti della stessa; (All. B e C) e le modifiche al vigente regolamento sull'imposta municipale propria (IMU), nel testo allegato alla presente atto di cui forma parte integrale e sostanziale (all. D)
- 3) di prevedere, in via sperimentale, l'azzeramento della TASI e la riduzione di tre punti percentuali dell'aliquota base IMU stabilita dalla normativa statale (0,46 per cento) per le attività artigianali ed industriali avviate per la prima volta nel territorio comunale (nuova attività produttiva) in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale. Tali agevolazioni si intendono riconosciute alle attività esercitate in immobili di categoria catastale D/7 C/3 con superficie effettiva non superiore a mq 500 complessivi, sempreché dette unità immobiliari siano utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa. Detta superficie deve riferirsi non solo all'unità immobiliare censita nelle categorie D/7 C/3 ma anche alle altre unità immobiliari poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale (magazzino, uffici, ecc.), anche aventi categorie catastali diverse. Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Le suddette agevolazioni, ovviamente riguardano esclusivamente l'imposta di competenza del Comune di Terni e non anche quella di competenza statale;
- 4) Di confermare per l'anno 2014 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni;
- 5) Di approvare il Piano finanziario rimesso dall'ASM (all. E);
- 6) Di approvare in materia di imposta unica comunale (IUC) il sistema tariffario per il 2014 per la tassa sui rifiuti (TARI), così come dettagliato nella tabella parte integrante del presente atto (All. E) allegata al Piano finanziario rimesso dall'ASM e le misure indicate nei successivi punti 7- 8 e 9, con riferimento a ciascuno degli altri tributi (IMU e TASI) componenti la stessa;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

7) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria nelle misure di seguito indicate:

- a) aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 8;
- b) aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale;
- d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento IMU, come modificato e dettagliato nell'allegato D al presente atto;

8) di approvare le seguenti variazioni dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita dalla normativa statale nella misura dello 0,76 per cento:

- a) aumento di 0,3 punti percentuali (aliquota da applicare 1,06%) per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- b) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- c) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione); diminuzione di tre punti percentuali dell'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,46 per cento) nel caso in cui trattasi di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

15

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo

- d) invarianza rispetto all'aliquota di base (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- e) riduzione di 0,16 punti percentuali (aliquota da applicare 0,6%) per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- f) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- g) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche, per le quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);
- h) invarianza rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

9) di approvare, ai fini TASI, le misure di seguito indicate:

- a) l'occupante dell'unità immobiliare, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, è tenuto al versamento del 20% dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- b) il gettito della TASI è diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici (come in precedenza dettagliati). Il costo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69;
- c) **per le abitazioni principali** e relative pertinenze, come definite ai fini imu, e per quelle ad esse equiparate, l'aliquota è elevata di 1,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,5 per mille**), salvo quanto di seguito diversamente disciplinato:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo

- c.1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con rendita catastale fino a € 216.45 (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), sul tributo calcolato utilizzando la predetta aliquota, pari allo 2,5 per mille, si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- c.2) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 216,45 fino a € 400,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,3 per mille) ad eccezione dei contribuenti il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- c.3) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 400,00 e fino a € 700,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,8 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,8 per mille) ad eccezione dei contribuenti il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- c.4) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 700,00 e fino a € 1.000,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Carlo

cento) un aumento di 1,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,3 per mille**);

- c.5) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), una riduzione pari a 0,5 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,5 per mille**);**

Sull'imposta dovuta per tali unità immobiliari (abitazioni principali) si applica una detrazione pari ad euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In ogni caso l'importo complessivo di tale detrazione non può superare l'importo di euro 100,00. Si applica una detrazione pari a euro 50,00 per i nuclei famigliari al cui interno sono presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, per ogni soggetto disabile presente. Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico le suddette detrazioni devono essere sommate;

- d) per i terreni edificabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2001 l'aliquota TASI da applicare è pari a zero. Parimenti l'aliquota TASI è pari a zero per le unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nelle categorie C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.); l'azzeramento dell'aliquota TASI è applicabile per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;**
- e) l'aliquota è elevata di 0,6 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,6 per mille) per tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali, come definite ai fini imu, e che non rientrano nei casi di seguito indicati:**
- e.1) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,60 per mille**);**
- e.2) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,60 per mille**);**
- e.3) abitazioni e relative pertinenze locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,60 per mille**), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo

- e.4) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.5) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.6) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00 (deve intendersi la superficie di lavorazione), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.7) per le immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi) riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- e.8) per le immobiliari censite nella categoria catastale D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8, riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- f) che le detrazioni d'imposta e le altre misure agevolative (aliquote ridotte) previste per le abitazioni principali e per le altre unità immobiliari ad esse equiparate che producono un minor gettito stimato in euro 3.824.870,61, sono finanziate, parzialmente, avvalendosi della facoltà di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, per un ammontare pari allo 0,6 per mille, come rinvenibile nella modulazione delle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e per un gettito atteso pari ad euro 806.971,33. Il gettito stimato dal predetto incremento è destinato al finanziamento delle detrazioni e delle altre misure agevolative (aliquote ridotte) sopra individuate, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. A tal fine si evidenzia che il predetto incremento, pari allo 0,6 per mille, non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille ed è applicato sulle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e precisamente: unità immobiliari ad uso abitativo di cui al precedente punto e.1) (ovvero tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative), unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dalle abitazioni principali e che non rientrano nei precedenti punti e.2), e.3) ed e.4), unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali), unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici), unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);
- g) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2014 stimato in euro 8.284.510,04 è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 20.066.115,69, con una copertura prevista del 41,29%;

10) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

